

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Antonio De Caprio recante:

“Sviluppo e valorizzazione dei piccoli comuni”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Questa proposta di legge - nel solco della strada già intrapresa dal legislatore nazionale mediante l'approvazione della L. 6 ottobre 2017, n.158 (*“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici”*) - ha come obiettivo lo sviluppo e la valorizzazione dei piccoli comuni, cioè quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti, nonché quelli costituiti a seguito di fusione tra Comuni, in considerazione del fatto che le piccole comunità rappresentano il cuore pulsante di tutto il territorio calabrese, che va sostenuto e tenuto in vita.

E' nei piccoli comuni che si salvaguarda il territorio, si sviluppano e si conservano le attività sociali, economiche e tradizionali.

In Calabria i Comuni sono in totale 404, di cui il 79,46%, ovvero 321, sono i Piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Nello specifico, la Provincia di Cosenza è quella che conta il maggior numero di Piccoli Comuni con un totale di 119, segue la Provincia di Reggio Calabria con 71 Piccoli Comuni, quella di Catanzaro – Capoluogo di Regione - con 70 Piccoli Comuni, la Provincia di Vibo Valentia con 43 Piccoli Comuni ed infine la Provincia di Crotone con 18 Piccoli Comuni.

Partendo, dunque, dall'analisi delle maggiori problematiche che riguardano i piccoli comuni, legate all'ambiente, al dissesto idrogeologico, alle attività produttive e allo spopolamento verranno proposte soluzioni non solo per i cittadini che vi risiedono, ma anche per quelli che si vogliono trasferire, valorizzando e sostenendo al contempo le imprese commerciali esistenti e quelle che potranno nascere.

La legge intende sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli Comuni, il riequilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali Comuni, tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. In tal senso è favorita l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli Comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei piccoli Comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

E' necessario, ora più che mai, promuovere la cultura di una piccola comunità, intesa non solo come produzione artistica e letteraria, ma come una forma particolare in cui si manifesta la vita materiale, sociale e spirituale di una popolazione, incentivando l'esistente e stimolando la ricrescita del territorio.

Questa proposta di legge mira, altresì, all'organizzazione scolastica regionale evitando e prevedendo specifiche misure collaborative fra gli enti locali e di adeguamento dei trasporti e dei collegamenti, al fine di ridurre il disagio degli utenti ed evitando che l'eventuale chiusura di un plesso scolastico possa ripercuotersi sul menage familiare. Nella maggior parte dei piccoli centri Calabresi infatti è presente almeno un plesso di scuola primaria e scuola dell'Infanzia. Il Progetto di Legge rivolge particolare attenzione allo sviluppo socio-economico- culturale- ambientale di fondamentale importanza per il futuro del territorio montano e delle piccole comunità, in virtù proprio della conformazione territoriale Calabrese che si presenta infatti ricca di piccole comunità .

Nell'ottica di costituire un primo passo per scongiurare il rischio della chiusura o accorpamento delle scuole dei piccoli comuni ed assicurare quindi agli alunni della Regione Calabria dei centri con meno di 5000 abitanti la frequenza ed il diritto allo studio secondo pari opportunità, la presente proposta di legge ha come obiettivo la salvaguardia dei piccoli plessi di scuola dell'Infanzia e scuola Primaria dei piccoli centri.

Saranno inoltre promosse attività, anche in forma associata, tese al miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi essenziali offerti alle popolazioni locali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei piccoli Comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità.

Saranno recuperati i centri storici e le zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, mediante interventi pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto dell'esistente. Saranno previsti interventi di risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati, realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, manutenzione ordinaria e straordinaria e riuso del patrimonio edilizio inutilizzato, consolidamento statico e antisismico degli edifici storici, nonché riqualificazione energetica, miglioramento dei servizi urbani.

Nell'ambito dell'attività di riqualificazione degli immobili, in particolar modo nei centri storici, i comuni potranno adottare strumenti di pianificazione territoriale che, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali (L.R. n.31 del 2019, L.R. n.19 del 2002), nonché del Regolamento CE 852/2004 favoriscano misure di incentivo e di sostegno al commercio. In Particolare, i comuni di cui alla presente legge potranno adottare specifiche deroghe in merito alle altezze e ai servizi igienici dei locali ubicati nei centri storici e, segnatamente, dei locali adibiti a residenze, studi professionali, associazioni, esercizi di commercio al dettaglio, botteghe artigiane di servizio, ristoranti e bar per attività ricreative.

Per le citate finalità, i comuni potranno promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi e potranno, altresì, adottare altre misure tra cui:

- acquisire e riqualificare immobili per contrastare l'abbandono di terreni e di edifici dismessi o degradati;
- acquisire stazioni ferroviarie dismesse o case cantoniere per destinarle a presidi di protezione civile o di promozione di attività locali come i prodotti tipici;
- acquisire binari dismessi e non recuperabili all'esercizio ferroviario, da utilizzare come piste ciclabili;
- stipulare convenzioni con diocesi cattoliche per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librai degli enti ecclesiastici;
- realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce mediante la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga e favorire progetti di telemedicina;
- favorire l'utilizzo dei servizi postali;
- promuovere la commercializzazione e il consumo dei prodotti agricoli e alimentari (mercati agricoli vendita diretta, grande distribuzione...)
- sostenere Istituti scolastici;
- realizzare itinerari turistico-culturali ed enogastronomici e di mobilità dolce;
- possibilità per i centri in cui non sono presenti uffici postali di pagare bollette e conti correnti presso gli esercizi commerciali;
- prevedere la facoltà di istituire, anche in forma associata, centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi, in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché per attività di volontariato e culturali;
- promuovere le produzioni agroalimentari a filiera corta e il loro utilizzo anche nella ristorazione collettiva pubblica;
- promuovere iniziative per la promozione cinematografica.

Verrà promossa la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga e sarà favorita la promozione di progetti di telemedicina in collegamento con le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e con le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali). L'obiettivo sarà quello di utilizzare nelle località logisticamente disagiate supporti tecnologici e informativi per la migliore gestione del paziente.

Verranno semplificati gli adempimenti e gli obblighi normativi posti in capo ai piccoli Comuni e saranno previste consistenti agevolazioni tributarie. Verrà, altresì, istituito un elenco sulla base di diversi indici di marginalità riferiti alla realtà sociale, alle situazioni socio economiche ed infrastrutturali e alla qualità della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali. La proposta prevede inoltre che le misure di contrasto all'abbandono del territorio debbano prevedere anche il recupero di terreni tramite azioni di prevenzione del dissesto idrogeologico, di tutela della biodiversità, di gestione naturalistica del patrimonio forestale e di bonifica e ripristino ambientale in genere, il tutto mediante uno snellimento delle procedure regionali per meglio consentirne l'applicabilità.

Bisogna, infatti, stimolare chi abita in un paese e invogliare chi sceglie di vivere o di investire nei piccoli centri urbani mediante la promozione di misure di sostegno, che da un lato tendano a preservare l'esistente e che dall'altro, invece, vadano a contrastare gli effetti dello spopolamento.

RELAZIONE FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della Legge: **Sviluppo e valorizzazione dei piccoli comuni**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Capo primo – Disp Gen.Art.1	Norma a carattere ordinamentale	///	///	///
Art. 2	Ambito di applicazione e stanziamento	I	P	Max 20 milioni di euro
Art.3	Linee di intervento	///	///	///
Art. 4	Esercizio associato di funzioni – sostegno nei servizi essenziali	///	///	///
Capo II – Organizzazione scolastica territoriale Art.5	Principi e finalità	///	///	///
Art.6	Riconoscimento strategico della scuola	///	///	///
Art.7	Regione Enti locali e programmazione scolastica	///	///	///
Art.8	Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane	///	///	///
CAPO III – Trasporto pubblico Art. 9	Disposizioni in materia di trasporto pubblico	///	///	///
CAPO IV – MISURE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI,	Attività turistico- ricettive, riqualificazione di centri storici e promozione di alberghi diffusi	///	///	///

CONTRASTO AI FENOMENI DI SPOPOLAMENTO ED ABBANDONO, E PROMOZIONE DI ALBERGHI DIFFUSI Art. 10				
Art.11	riqualificazione degli immobili e incentivi alle attività di commercio e somministrazione	///	///	///
Art.12	recupero case cantoniere e immobili dismessi	///	///	///
CAPO QUINTO – STIPULARE CONVENZIONI CON DIOCESI DELLA CHIESA CATTOLICA E ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE Art.13	favorire la stipula di convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose	///	///	///
CAPO SESTO – SVILUPPARE LA RETE A BANDA ULTRALARGA E FAVORIRE PROGETTI DI TELEMEDICINA Art.14	Sviluppare la rete a banda ultralarga e dei programmi di e- government nei piccoli Comuni	///	///	///
Art.15	Favorire progetti di telemedicina	///	///	///
CAPO SETTIMO – SUPPORTARE I SERVIZI POSTALI Art.16	supportare i servizi postali e l'effettuazione di pagamenti	///	///	///
CAPO OTTAVO – AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E INCENTIVI Art.17	Agevolazioni tributarie	///	///	///
Art.18	Incentivi alle attività imprenditoriali	///	///	///
Art.19	Acquisizione e recupero di	///	///	///

	immobili abbandonati			
Art.20	incentivi per l'insediamento nei piccoli Comuni	///	///	///
CAPO NONO – VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI E TIPICI Art.21	valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e tipici	///	///	///
Art.22	Mostre e commercio di prodotti locali, musei locali, strutture ricettive	///	///	///
CAPO DECIMO – PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA Art.23	Promozione cinematografica	///	///	///
CAPO UNDICESIMO – DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI Art.24	Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi	///	///	///
Art.25	Piano regionale a sostegno dei piccoli comuni	///	///	///
Art.26	Semplificazione delle rendicontazioni	///	///	///
Art.27	Ulteriori misure a sostegno dei piccoli comuni	///	///	///

I criteri utilizzati per quantificare la spesa occorrente hanno tenuto in considerazione una somma pari ad € 60.000,00 per ogni singolo comune.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
20.03 / Capitolo U0700110101	Max 20 milioni di euro	Max 20 milioni di euro	Max 20 milioni di euro	Max 60 milioni di euro
Totale				Max 60 milioni di euro

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI

SOMMARIO

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1(**Finalità**)

Art.2(**Ambito di applicazione e stanziamento**)

Art.3(**Linee di intervento**)

Art.4 (**Esercizio associato di funzioni – sostegno nei servizi essenziali**)

CAPO SECONDO – ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA TERRITORIALE

Art.5 (**Principi e finalità**)

Art.6 (**Riconoscimento ruolo strategico della scuola**)

Art.7(**Regione-Enti Locali e programmazione scolastica**)

Art.8(**Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane**)

CAPO TERZO - TRASPORTO PUBBLICO

Art.9 (**Disposizioni in materia di trasporto pubblico**)

CAPO QUARTO – MISURE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI, CONTRASTO AI FENOMENI DI SPOPOLAMENTO ED ABBANDONO, E PROMOZIONE DI ALBERGHI DIFFUSI

Art.10 (**Attività turistico-ricettive, riqualificazione di centri storici e promozione di alberghi diffusi**)

Art.11 (**riqualificazione degli immobili e incentivi alle attività di commercio e somministrazione**)

Art.12 (**recupero case cantoniere e immobili dismessi**)

CAPO QUINTO – STIPULARE CONVENZIONI CON DIOCESI DELLA CHIESA CATTOLICA E ALTRE CONFESIONI RELIGIOSE

Art.13(**favorire la stipula di convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose**)

CAPO SESTO – SVILUPPARE LA RETE A BANDA ULTRALARGA E FAVORIRE PROGETTI DI TELEMEDICINA

Art.14 (**Sviluppare la rete a banda ultralarga e dei programmi di e- government nei piccoli Comuni**)

Art.15 (favorire progetti di telemedicina)

CAPO SETTIMO – SUPPORTARE I SERVIZI POSTALI

Art.16 (supportare i servizi postali e l'effettuazione di pagamenti)

CAPO OTTAVO – AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E INCENTIVI

Art.17 (Agevolazioni tributarie)

Art.18 (Incentivi alle attività imprenditoriali)

Art.19 (Acquisizione e recupero di immobili abbandonati)

Art.20 (incentivi per l'insediamento nei piccoli Comuni)

CAPO NONO – VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI E TIPICI

Art.21 (valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e tipici)

Art.22 (Mostre e commercio di prodotti locali, musei locali, strutture ricettive)

CAPO DECIMO – PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA

Art.23 (Promozione cinematografica)

CAPO UNDICESIMO – DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI

Art.24 (Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi)

Art.25 (Piano regionale a sostegno dei piccoli comuni)

Art.26 (Semplificazione delle rendicontazioni)

Art.27 (Ulteriori misure a sostegno dei piccoli comuni)

CAPO DODICESIMO – COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art.28 (Norma finanziaria)

Art.29 (Entrata in vigore)

CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

(Finalità)

La regione Calabria - nel solco della strada già intrapresa dal legislatore nazionale mediante l'approvazione della L. 6 ottobre 2017, n.158 (*“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici”*) – intende promuovere e favorire lo sviluppo e la valorizzazione dei piccoli comuni, cioè quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti, nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, in considerazione del fatto che le piccole comunità rappresentano il cuore pulsante di tutto il territorio calabrese, che va sostenuto e tenuto in vita. E' nei piccoli comuni che si salvaguarda il territorio, si sviluppano le attività sociali ed economiche tradizionali e si valorizza la cultura locale.

Art.2

(Ambito di applicazione e stanziamento)

1.La proposta di legge, che prevede uno stanziamento di circa 60.000,00 € annui per ogni singolo ente, è rivolta ai piccoli comuni con popolazione residente fino a 5000 abitanti, nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5000 abitanti, come determinati dall'art. 1, comma 2, della Legge 6 ottobre 2017, n.158, qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:

- a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
- c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
- d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici indicatori definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
- e) comuni caratterizzati da scarsità di flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
- f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;

h) comuni caratterizzati da inadeguatezza infrastrutturale, con riferimento al sistema viario, alla depurazione delle acque e allo smaltimento dei rifiuti;

i) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), f) o g);

l) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali ivi richiamate;

m) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;

n) comuni istituiti a seguito di fusione.

2.La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina l'elenco dei Comuni di cui al comma 1 del presente articolo. L'elenco è aggiornato almeno ogni tre anni sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e costituisce un archivio generale al quale riferirsi per l'attivazione delle politiche regionali di sostegno e perequazione. In sede di prima applicazione, è considerato l'elenco risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

3.Nell'attribuzione dei benefici di cui alla presente legge hanno priorità i Comuni che rientrano nella tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, inoltre sono previste misure particolari a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.

4.Fermo restando quanto previsto al comma 3, nell'attribuzione dei benefici hanno priorità i Comuni che rientrano in più di una delle tipologie di cui al comma 1 del presente articolo, per gli interventi rivolti a contrastare le specifiche situazioni di marginalità, ovvero che presentano progetti sviluppati in forma associativa in materia di servizi pubblici ed opere pubbliche.

5.Le risorse erogate ai sensi del comma 1 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea o nazionale.

6. Non è concesso il beneficio per le spese che risultano già interamente coperte da altri finanziamenti che vedono la partecipazione di soggetti privati o pubblici.

7. Termini e modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.3 **(Linee di intervento)**

La Regione, al fine di mantenere l'equilibrio demografico del suo territorio, favorisce la residenza nei piccoli comuni indicati all'art. 2, tutelando e valorizzando il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge promuove l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali al fine di contrastare lo spopolamento, il

depauperamento e di incentivare l'afflusso turistico.

La Regione:

- a) orienta la propria attività normativa ed amministrativa alla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo ai piccoli comuni;
- b) promuove e incentiva la gestione associata al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture;
- c) tutela e valorizza il patrimonio naturale, rurale, architettonico e storico-culturale anche attraverso il coinvolgimento degli anziani depositari dei saperi locali;
- d) sostiene ed incentiva progetti legati allo sviluppo del turismo locale, anche incentivando e promuovendo il percorso dei cammini;
- e) promuove e incentiva attività volte ad assicurare ai residenti l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali e delle infrastrutture;
- f) valorizza e salvaguarda le identità culturali delle popolazioni, le produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato locali, nonché di quelle legate specificamente al territorio, anche facilitandone il passaggio generazionale;
- g) sostiene ed incentiva l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informatica nel processo di ammodernamento di piccoli Comuni nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali e la realizzazione di sportelli multifunzionali;
- h) sostiene ed incentiva progetti per la diffusione della banda larga ed ultralarga finalizzati al superamento del divario digitale sul territorio della Regione;
- i) sostiene gli interventi a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, al fine di incentivare lo sviluppo locale;
- l) istituisce il sostegno di indennità di residenza anche tramite strumenti di diversificazione dell'aliquota regionale;
- m) sostiene ed incentiva progetti volti alla riqualificazione degli immobili per sviluppare la cultura teatrale e cinematografica.

Art. 4

(Esercizio associato di funzioni – sostegno nei servizi essenziali)

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, la regione promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. I piccoli comuni e le Unioni di Comuni, anche in forma associata, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli centri l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento dei predetti Comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli Comuni, anche in forma associata, possono istituire, anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al medesimo comma 1, centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale.

CAPO SECONDO
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA TERRITORIALE

Art. 5

(Principi e finalità)

1. Fatti salvi gli obblighi dello Stato in materia di istruzione, la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con gli organi statali competenti e con unioni di Comuni e di altre forme di gestione associata delle funzioni locali per il mantenimento in attività di istituti scolastici statali aventi sede nei comuni inclusi nell'elenco di cui all'art.2 e destinati ad essere chiusi in base alle disposizioni in materia.
2. La convenzione è stipulata nell'ambito di un progetto in forma associativa cui partecipa il piccolo comune o l'unione, volto ad assicurare una distribuzione dei servizi scolastici nel territorio che ne garantisca un agevole accesso a tutti i residenti.

Art.6

(Riconoscimento ruolo strategico della scuola)

1. La Regione riconosce il ruolo strategico della scuola al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e strutturale che possano limitare l'uguaglianza dei cittadini al fine della formazione ed al fine di assicurare il diritto allo studio dei cittadini residenti nei piccoli comuni, sottraendo la Scuola alla logica e ai meccanismi del "mercato".
2. L'obiettivo della legge è quello di sviluppare una scuola di prossimità, che faccia dell'alleanza virtuosa tra comuni e Regione l'elemento da cui ripartire e attraverso il quale ripensare l'offerta educativa Calabrese ed un nuovo ruolo culturale che si nutra di una collaborazione finanziaria, didattica e organizzativa dell'amministrazione locale. Lo sguardo deve essere rivolto verso linee di sviluppo socio - economico – culturale – ambientale estremamente importanti per il futuro del territorio montano, o meglio delle pluriclassi di montagna e delle piccole comunità risolvendo il problema non solo guardando alle statistiche e numeri e mettendo in primo piano l'economicità dei provvedimenti da adottare. La fredda logica della razionalizzazione della rete scolastica italiana, che ha guardato solo ai numeri, porterà a sopprimere le sedi delle piccole scuole montane perché non rientranti nel quorum dei parametri previsti.
3. Tale legge volge lo sguardo verso l'autonomia scolastica che può porre un freno alla razionalizzazione selvaggia cominciando a coinvolgere enti locali ed amministrazioni pubbliche del territorio circa le decisioni di mantenimento e localizzazione delle piccole scuole attraverso l'individuazione di progetti innovativi evidenziando soluzioni organizzative e didattiche atte a garantire la qualità dell'istruzione anche in presenza di pluriclassi. Garantire, dunque, la piena funzionalità nel contesto territoriale della Regione Calabria delle scuole dell'infanzia e della primaria nei piccoli comuni, superando codici scolastici e numeri al fine di evitare la soppressione o l'accorpamento delle scuole nei piccoli comuni.

Art.7

(Regione-Enti Locali e programmazione scolastica)

1. La disciplina dei parametri per la formazione delle classi, degli organici ed il numero di alunni consentiti rientra nella capacità decisionale dell'ente locale in riferimento al contesto territoriale. L'ente locale ha facoltà decisionale in merito al mantenimento in vita del plesso scolastico di

riferimento con possibilità di ridisciplina dell'organico scolastico in base al proprio comune, al fine di evitare la negazione del diritto allo studio.

2. Garantire Piccole scuole ma di qualità. I piccoli numeri aiutano l'individuazione dell'insegnamento e favoriscono il legame oggi molto stretto tra scuola e ambiente circostante che rendono le scuole come "aula aperta" al territorio di cui parlano le Nuove Indicazioni. La polverizzazione sul territorio di piccole scuole non risulta funzionale al conseguimento degli obiettivi didattico pedagogici in quanto non consente l'inserimento dei giovani in comunità educative culturalmente adeguate a stimolarne le capacità di apprendimento e di socializzazione.

Art. 8

(Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane)

I piccoli comuni curano l'istruzione destinata alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.

CAPO TERZO

TRASPORTO PUBBLICO

Art.9

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

I piccoli Comuni e le altre forme di gestione associata delle funzioni locali predispongono servizi di trasporto per i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, al fine di contrastare lo spopolamento.

CAPO QUARTO – MISURE PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI, CONTRASTO AI FENOMENI DI SPOPOLAMENTO ED ABBANDONO, E PROMOZIONE DI ALBERGHI DIFFUSI

Art.10

(Attività turistico-ricettive, riqualificazione di centri storici e promozione di alberghi diffusi)

1. I piccoli Comuni possono individuare, di concerto con la Regione, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio architettonico e culturale, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui alla presente legge. Le iniziative di recupero dei centri urbani possono essere realizzate anche attraverso le misure riconducibili alla strategia nazionale di *green community* di cui all'articolo 72 della legge n. 221 del 2015.

2. I piccoli Comuni possono, dunque, avvalersi delle risorse stanziata dalla presente legge per la promozione degli alberghi diffusi con particolare riferimento ai borghi antichi e ai centri storici abbandonati o spopolati. La definizione di albergo diffuso è disciplinata dall'art.12 della

legge regione Calabria 5 aprile 2008, n.8 .

Art.11

(riqualificazione degli immobili e incentivi alle attività di commercio e somministrazione)

Gli interventi integrati di cui all'articolo precedente prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui all'articolo precedente; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidato statico e antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale. Nell'ambito dell'attività di riqualificazione degli immobili, in particolar modo nei centri storici, i comuni potranno adottare strumenti di pianificazione territoriale che, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali (L.R. n.31 del 2019, L.R. n.19 del 2002), favoriscano misure di incentivo e di sostegno al commercio. I comuni di cui alla presente legge regionale, inoltre, definiscono: a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative; b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio; c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite di giornali e riviste; d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche.

Nel rispetto delle sopra citate leggi nazionali e regionali, nonché del Regolamento CE 852/2004, i comuni di cui alla presente legge potranno adottare specifiche deroghe in merito alle altezze e ai servizi igienici dei locali ubicati nei centri storici e, segnatamente, dei locali adibiti a residenze, studi professionali, associazioni, esercizi di commercio al dettaglio, botteghe artigiane di servizio, ristoranti e bar per attività ricreative.

Art.12

(recupero case cantoniere e immobili dismessi)

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge 6 ottobre 2017, n.158, potranno acquisire stazioni ferroviarie disabilite o case cantoniere della società ANAS s.p.a., al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale. I piccoli comuni potranno inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.

CAPO QUINTO – STIPULARE CONVENZIONI CON DIOCESI DELLA CHIESA
CATTOLICA E ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE

Art.13

**(favorire la stipula di convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre
confessioni religiose)**

Per la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti, i piccoli Comuni possono avvalersi, anche in forma associata, delle risorse previste dalla presente legge per stipulare convenzioni con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato in tal senso intese con lo Stato.

CAPO SESTO – SVILUPPARE LA RETE A BANDA ULTRALARGA

Art.14

**(Sviluppare la rete a banda ultralarga e dei programmi di e- government nei piccoli
Comuni)**

La Regione, verso l'obiettivo, previsto dall'Agenda digitale europea, di garantire, entro il 2020, a tutti i cittadini l'accesso alle reti a connessione veloce e ultraveloce, prevede che le aree dei piccoli Comuni nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce (aree bianche), possano beneficiare delle misure previste dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 65 del del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2015, in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, adottata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga.

Art.15

(favorire progetti di telemedicina)

La Regione nei piccoli comuni favorirà la promozione di progetti di telemedicina in collegamento con le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e con le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali). L'obiettivo sarà quello di utilizzare nelle località logisticamente disagiate supporti tecnologici e informativi per la migliore gestione del paziente.

CAPO SETTIMO – SUPPORTARE I SERVIZI POSTALI

Art.16

(supportare i servizi postali e l'effettuazione di pagamenti)

Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi, nonché delle tariffe per i servizi pubblici i piccoli Comuni possono ricorrere alla rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia

delle dogane e dei monopoli - previa convenzione con i concessionari medesimi - per l'attività di incasso e trasferimento di somme, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

I piccoli Comuni possono:

a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di Comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;

b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

CAPO OTTAVO – AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E INCENTIVI

Art.17

(Agevolazioni tributarie)

1. La Regione favorisce la salvaguardia delle attività commerciali ed imprenditoriali nei piccoli Comuni mediante la previsione di disposizioni relative all'esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 sono esentate dal pagamento dell'IRAP e per i tre anni successivi al primo periodo d'imposta le attività imprenditoriali e produttive avviate nei piccoli Comuni della Regione dopo l'entrata in vigore della presente legge con le limitazioni previste dalla regola degli aiuti "de minimis" di cui ai relativi Regolamenti Comunitari.

3. L'attività imprenditoriale avviata ai sensi del comma precedente deve rimanere collocata presso uno dei piccoli Comuni della Calabria almeno per cinque anni dalla richiesta del beneficio fiscale di cui al presente articolo. In caso di trasferimento al di fuori del territorio soggetto ai benefici di cui sopra, il beneficiario è tenuto a corrispondere l'intera somma agevolata ai sensi di legge.

4. Il Dipartimento regionale "Economia e Finanze" elabora, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, le modalità attuative di concessione dei benefici da sottoporre all'approvazione della Commissione consiliare competente in materia di bilancio.

Art.18

(Incentivi alle attività imprenditoriali)

1. I Dipartimenti regionali possono assegnare carattere di premialità, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza anche avvalendosi dei fondi dell'Unione europea, alle iniziative finalizzate all'insediamento economico e turistico nei piccoli Comuni di cui all'articolo 2.

2. I Comuni, a loro discrezione, possono concedere ulteriori incentivi all'insediamento di attività imprenditoriali nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con le risorse finanziarie nelle loro disponibilità.

Art.19

(Acquisizione e recupero di immobili abbandonati)

1. Al fine di consentire l'acquisizione o il recupero di immobili e terreni abbandonati localizzati all'interno di centri storici o aree urbane dei piccoli comuni calabresi, la Regione è autorizzata, ai sensi della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, a decorrere dall'anno 2021 a concedere un contributo costante poliennale finalizzato alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa DD.PP. della durata massima di 25 anni.

2. Gli interventi sugli immobili e i terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere destinati agli usi pubblici, abitativi o produttivi e sono selezionati attraverso apposita manifestazione di interesse annuale emanata dal Dipartimento "Presidenza" della Giunta regionale.

Art.20

(incentivi per l'insediamento nei piccoli Comuni)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, la Giunta Regionale dispone incentivi finanziari e premi di insediamento o *indennità di residenza*, con riferimento alle spese di trasferimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, a favore di coloro che trasferiscono la loro residenza o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune della regione con popolazione superiore a 5.000 abitanti o da Comuni di altre regioni, ad un comune in situazione di marginalità di cui all'art. 2, impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, pena la revoca del beneficio.

2. Viene inoltre istituito un Fondo per sostenere il Reddito di residenza attiva in favore dei soggetti che vanno a risiedere nei Comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

3. I premi di insediamento, da erogarsi per un massimo di cinque annualità consecutive, previa verifica del mantenimento della residenza o della sede di effettivo svolgimento dell'attività economica di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta Regionale con proprio atto, nel quale vengono stabiliti altresì i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici. Il diritto al premio di insediamento si consegue per i trasferimenti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta Regionale con proprio atto, stabilisce per i residenti nei piccoli comuni, contributi spese una tantum anche a sostegno della natalità.

CAPO NONO – VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI E TIPICI

Art.21

(valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e tipici)

1. La Regione favorisce la promozione dei territori, della cultura e delle tradizioni popolari e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici dei piccoli comuni per la valorizzazione

dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la salvaguardia delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, delle razze autoctone bovine, ovine e caprine nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare.

2. I comuni di cui all'art. 2 della presente legge possono stipulare anche in forma associata contratti di collaborazione o convenzioni con gli imprenditori agricoli ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. La Regione concorre al potenziamento del sistema dei percorsi enogastronomici della Calabria ricadenti nei territori dei piccoli Comuni promuovendo la valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni culturali ed alimentari locali.

4. La Regione partecipa, altresì, alle iniziative dei piccoli comuni che, anche allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei suddetti prodotti provenienti da filiera corta e/o a chilometro utile, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione.

5. Ai fini e per gli effetti della presente legge:

a) per "prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta" si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

b) per "prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile" si intendono i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale.

Art.22

(Mostre e commercio di prodotti locali, musei locali, strutture ricettive)

1. I piccoli comuni mediante le unioni o altre forme di gestione associata cui partecipano, realizzano locali destinati all'esposizione e alla vendita di prodotti locali e tipici mediante l'acquisizione e il recupero di edifici abbandonati.

2. La gestione della struttura può essere affidata, anche mediante contratti di collaborazione, ad associazioni di produttori locali o a cooperative aventi sede nel territorio dell'unione di Comuni o di altra forma associativa di cui fa parte. È data priorità ai progetti che prevedono in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio) e della normativa regionale di settore, un utilizzo multiplo della struttura, anche destinandone parte ai servizi gestiti in forma associata o alle locali associazioni culturali, di volontariato, di protezione civile, di salvaguardia, valorizzazione e

conoscenza del territorio.

3. I contributi previsti dalla presente legge possono essere destinati anche all'acquisizione, trasformazione o ampliamento di edifici, da destinare a musei locali ed alla relativa dotazione di attrezzature, nonché destinate ad attività di turismo rurale, da affidarsi in convenzione a soggetti privati.

4. Sono finanziabili prioritariamente gli interventi utili ad estendere la fruibilità delle mostre e dei musei inserendoli in un itinerario turistico-culturale in collegamento con altri musei o beni culturali, mostre ed iniziative culturali, gastronomiche o turistiche presenti nei territori dei comuni associati.

5. È fatta salva in ogni caso, per gli imprenditori agricoli, la facoltà di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

CAPO DECIMO – PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA

Art. 23 (Promozione cinematografica)

La regione, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani e con la *Film Commission* regionale predispone iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli Comuni.

CAPO UNDICESIMO – DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI

Art.24 (Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale per facilitare i comuni inclusi nell'elenco di cui all'art.2 nell'accesso alle informazioni e agli atti della Regione, attiva propri sportelli multifunzionali in grado di accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività di front-line.

2. La Regione sostiene le iniziative delle amministrazioni locali volte alla diffusione ed alla introduzione delle moderne tecnologie dell'informatica nel processo di ammodernamento dei piccoli comuni e dei nuovi modelli organizzativi per lo sviluppo dell'e-government.

Art.25 (Piano regionale a sostegno dei piccoli comuni)

1.La Regione, per definire tutte le azioni necessarie per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, predisporrà un piano regionale che dovrà assicurare la priorità ai seguenti interventi:

a)Qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

- b) Messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
- c) Riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- d) Acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
- e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
- f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
- g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari;
- h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.

2. Il Piano di cui al comma precedente definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Giunta sulla base dei seguenti criteri:

- a) tempi di realizzazione degli interventi;
- b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;
- c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale;
- d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;
- e) miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
- f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

3. Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili.

Art.26

(Semplificazione delle rendicontazioni)

Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore a 20.000 euro erogati con fondi ad esclusivo carico del bilancio regionale e a qualunque titolo dalla Regione ai piccoli comuni come definiti dalla presente legge, è sufficiente la presentazione da parte del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo di una certificazione attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

Art. 27

(Ulteriori misure a sostegno dei piccoli comuni)

1.La Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno indice, altresì, un Bando per la promozione dei seguenti interventi progettuali all'interno dei Comuni inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2:

- a)messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b)programmi di riforestazione;
- c)interventi di consolidamento statico degli edifici pubblici e di abbattimento delle barriere architettoniche.

2.Con Deliberazione della Giunta Regionale saranno stabilite le modalità di presentazione ed i criteri di ammissibilità della domanda, i criteri di concessione, erogazione e revoca del contributo, nonché quelli di valutazione degli interventi.

CAPO DODICESIMO – COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art.28

(Norma finanziaria)

1. In attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge viene istituito un Fondo per lo sviluppo ed il sostegno dei piccoli comuni, articolato su quattro assi di intervento

- a)interventi per la valorizzazione ed il sostegno dei piccoli comuni nei servizi essenziali;
- b)misure di contrasto ai fenomeni di spopolamento ed abbandono del territorio;
- c)valorizzazione di prodotti agroalimentari tradizionali tipici;
- d)interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, di consolidamento statico degli edifici pubblici, di abbattimento delle barriere architettoniche e di sostegno all'innovazione tecnologica e alla semplificazione amministrativa.

2.Per le finalità di cui alla presente legge, viene stanziata annualmente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per tre annualità, un importo pari ad € 60.000,00 per ogni singolo Comune, come da relazione finanziaria, con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

3.Il Fondo è alimentato dai trasferimenti dell'Unione Europea, da quelli dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici ed è iscritto in un apposito capitolo di spesa dell'Assessorato al Bilancio.

4.All'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, si provvede con successivo ed apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

5.Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale della Regione in favore degli enti locali.

Art.29

(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 25 ottobre 2020

Consigliere regionale (proponente)

On. Antonio De Caprio

